



***Regolamento Generale delle Strutture
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)***

19 ottobre 2005

Il testo del Regolamento Generale delle Strutture dell'INFN nel seguito redatto, non sostituisce il testo delle determinazioni degli Organi competenti dell'INFN, nella versione nel tempo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che prevale su eventuali errori o omissioni - riferimento Guri n. 218 del 19 settembre 2005.

I N D I C E

Regolamento Generale delle Strutture dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

		<i>Pagina</i>
<i>Art. 1</i>	- <i>Le Strutture</i>	3
<i>Art. 2</i>	- <i>Le Sezioni</i>	4
<i>Art. 3</i>	- <i>I Laboratori Nazionali</i>	6
<i>Art. 4</i>	- <i>I Centri Nazionali</i>	8
<i>Art. 5</i>	- <i>L'Amministrazione Centrale</i>	9
<i>Art. 6</i>	- <i>Il Servizio di Presidenza</i>	11
<i>Art. 7</i>	- <i>Norme transitorie e finali</i>	12
* * * * *		
<i>Allegato</i>	<i>Elenco delle Strutture dell'INFN (allegato n. 1)</i>	13

Art. 1

Le Strutture

1. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'INFN opera con Strutture proprie eventualmente integrate con quelle dell'università, di altri istituti pubblici di ricerca e di amministrazioni dello Stato.

2. L'Istituto è articolato nelle seguenti Strutture:
 - Sezioni;
 - Laboratori Nazionali;
 - Centri Nazionali;
 - Amministrazione Centrale.

3. Nel presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Generale dell'Istituto, è altresì considerato il Servizio di Presidenza.

4. I provvedimenti organizzativi delle Strutture di cui agli articoli 20, comma 1, lettera a) e 24, comma 2, lettera a), del Regolamento Generale dell'Istituto, dovranno essere conformi a quanto stabilito con il presente Regolamento Generale delle Strutture.

Art. 2

Le Sezioni

1. Le Sezioni sono Strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle università sulla base di apposite convenzioni. Alle Sezioni possono afferire Gruppi Collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto.
2. Le Sezioni, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in Unità Funzionali e Servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera h) e 20, comma 1, lettera a), del Regolamento Generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste.
3. Alle Unità Funzionali è preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente con profilo professionale di ricercatore ovvero di tecnologo, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca.
4. Ai Servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

5. Presso la Sezione di Pisa è istituita l'Unità Funzionale Virgo.

Ad essa è preposto, con provvedimento del Direttore, oltreché il personale dipendente e non di cui al precedente comma 3, anche personale di istituzioni di ricerca internazionali, comunitarie e straniere inquadrato in analoghi profili professionali.

L'Unità Funzionale Virgo può articolarsi al suo interno con modalità analoghe a quelle descritte nel successivo articolo 3, comma 4.

Art. 3

I Laboratori Nazionali

1. I Laboratori Nazionali sono Strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attività di ricerca dell'Istituto ed eventualmente di altri enti, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto. Ai Laboratori Nazionali possono afferire Gruppi Collegati aventi sede presso università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto.

2. I Laboratori Nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in Divisioni, Unità Funzionali e Servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera h) e 20, comma 1, lettera a), del Regolamento Generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste.

3. Possono essere istituite alcune o tutte tra le seguenti Divisioni:
 - Divisione ricerca;
 - Divisione tecnica e dei servizi generali;
 - Divisione acceleratori.

Le Divisioni si articolano in Servizi.

4. Le Unità Funzionali ed i Servizi possono articolarsi in Reparti, qualora trattasi di attività tecniche ed in Uffici, qualora trattasi di attività amministrative.

5. Alle Divisioni definite al precedente comma 3, è preposto, con provvedimento del Direttore:
- alla Divisione ricerca, personale dipendente appartenente al profilo professionale di ricercatore ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca;
 - alla Divisione tecnica e dei servizi generali ed alla Divisione acceleratori, personale dipendente appartenente al profilo professionale di tecnologo ovvero di ricercatore, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati dotati di incarico di ricerca ovvero ricercatori universitari comunque dotati di incarico di ricerca.
6. Alle Unità Funzionali è preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente con profilo professionale di ricercatore ovvero di tecnologo, ovvero professori universitari ordinari, straordinari ed associati, dotati di incarico di ricerca, ovvero ricercatori universitari, comunque dotati di incarico di ricerca.
7. Ai Servizi, ai Reparti ed agli Uffici, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del Direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

Art. 4

I Centri Nazionali

1. I Centri Nazionali sono Strutture tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per le attività dell'Istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.
2. I Centri Nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in Unità Funzionali e Servizi, con apposito provvedimento organizzativo, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 10, comma 4, lettera h) e 20, comma 1, lettera a), del Regolamento Generale dell'Istituto e con le procedure ivi previste.
3. Alle Unità Funzionali è preposto, con provvedimento del Direttore, personale dipendente con profilo professionale di tecnologo.
4. Ai Servizi, a seconda della loro rilevanza quantitativa e/o qualitativa, può essere preposto, con provvedimento del Direttore, di norma, personale dipendente, ovvero personale non dipendente, dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

Art. 5

L'Amministrazione Centrale

1. L'Amministrazione Centrale svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività amministrativa decentrata; predisporre i bilanci preventivi e consuntivi; cura la gestione del personale; assicura i servizi tecnici, professionali e di sorveglianza centrali; cura la predisposizione e l'esecuzione degli atti deliberativi di competenza.

I dirigenti delle Direzioni e dei Servizi della Amministrazione Centrale sono responsabili degli atti dei loro uffici e forniscono supporto professionale e organizzativo all'azione degli organi direttivi dell'Istituto.

2. L'Amministrazione Centrale dell'INFN è articolata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Regolamento Generale dell'Istituto, in Direzioni e Servizi.

Le Direzioni sono le seguenti:

- a) Direzione Affari Generali e Ordinamento;
- b) Direzione Affari Amministrativi;
- c) Direzione Affari del Personale;
- d) Direzione Affari Contrattuali e Patrimoniali;

i Servizi sono i seguenti:

- e) Servizio Affari Internazionali;
- f) Servizio Affari Legali e Contenzioso;
- g) Servizio Affari Tributarî;
- h) Servizio Coordinamento Attività di Ingegneria;
- i) Servizio Coordinamento Banche Dati Ricerca;

- l) Servizio Coordinamento Programmi Unione Europea;
- m) Servizio Ispettivo;
- n) Servizio Medicina del Lavoro;
- o) Servizio Protezione dalle Radiazioni.

Alle Direzioni sono preposti, di norma, dirigenti con profilo amministrativo.

Ai Servizi è preposto, di norma, personale con profilo professionale di tecnologo.

- 3. Il Direttore della Amministrazione Centrale, di cui all'articolo 24 del Regolamento Generale dell'INFN, si avvale di un Servizio di Direzione posto alle sue dipendenze.
- 4. L'articolazione in Uffici delle Direzioni, nonché le competenze di ciascuna Direzione, Servizio e Ufficio, sono definite nel provvedimento organizzativo della Struttura di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a) del Regolamento Generale dell'Istituto.

Art. 6

Servizio di Presidenza

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del Regolamento Generale dell'INFN, è istituito il Servizio di Presidenza con funzioni istruttorie e di supporto tecnico - professionale in relazione ai compiti del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo.
2. Il Servizio è alle dirette dipendenze del Presidente.
3. Al Servizio è preposto un responsabile. La composizione del Servizio verrà definita nel relativo provvedimento organizzativo.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. Fino al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti organizzativi delle Strutture restano in vigore quelli vigenti.

2. Il presente Regolamento Generale delle Strutture sostituisce il vigente Ordinamento dei Servizi (doc. gen. n. 855/86 - rev. 9, approvato con nota del Ministero della Pubblica Istruzione del 30 aprile 1987, prot. n. 2057).

Elenco delle Strutture dell'INFN

Sezioni

Sezione di Bari

Sezione di Bologna

Sezione di Cagliari

Sezione di Catania

Sezione di Ferrara

Sezione di Firenze

Sezione di Genova

Sezione di Lecce

Sezione di Milano

Sezione di Milano Bicocca

Sezione di Napoli

Sezione di Padova

Sezione di Pavia

Sezione di Perugia

Sezione di Pisa

Sezione di Roma

Sezione di Roma Tor Vergata

Sezione di Roma Tre

Sezione di Torino

Sezione di Trieste

Laboratori Nazionali

Laboratori Nazionali di Frascati

Laboratori Nazionali del Gran Sasso

Laboratori Nazionali di Legnaro

Laboratori Nazionali del Sud

Centri Nazionali

C.N.A.F. - Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo nelle Tecnologie Informatiche e Telematiche.

Amministrazione Centrale.